Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1967, n. **893**.

Disposizioni per il controllo delle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo **1**, da

lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 800.000.

Art. 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.

Art. 5.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 6.

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

E' abrogato l'articolo 420 del Codice penale.

Art. 7.

Le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a quindici giorni.

Art. 8.

Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale.

Art. 9.

Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **896**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Romite Ambrosiane del Sacro Monte di Varese.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Romite Ambrosiane del Sacro Monte di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **897**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, nel comune di Pontedera (Pisa).

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 8 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 17 stesso mese, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, in contrada Romito del comune di Pontedera (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **898**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei SS. Giacomo e Martino con quella di S. Angelo in Spatha, in Viterbo

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Viterbo in data 12 novembre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia dei SS. Giacomo e Martino con quella di S. Angelo in Spatha, entrambe in Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **899**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Rocco Confessore, in Novara.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° luglio 1966, integrato con postille e dichiarazione del 1° ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Rocco Confessore, in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1967.

Conferma del presidente dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, con il quale è stato approvato il vigente statuto del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1964, con il quale l'avv. Giuseppe De Gaetani è stato nominato presidente dell'Ente per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1964-30 giugno 1967;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1966, con il quale detto incarico è stato conferito al prof. Antonino Camerini, per la rimanente durata del triennio, in sostituzione dell'avv. De Gaetani, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dello incarico in parola per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1967-30 giugno 1970;

Vista la designazione formulata dall'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Antonino Camerini è confermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1967-30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10290)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 18 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 25 miliardi (venticinquemiliardi), ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10478)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 540;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 14 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 3.307.300.000 (tremiliarditrecentosettemilionitrecentomila) ripartite in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna. Detto fondo è costituito come segue:

	Quote numero	Lire
	—	—
Tesoro dello Stato	18.308	1.830.800.000
Cassa di risparmio di Perugia	5.155	515.500.000
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . .	1.909	190.900.000
Cassa di risparmio di Terni .	1.708	170.800.000
Cassa di risparmio di Foligno	1.190	119.000.000
Cassa di risparmio di Città di Castello	1.682	168.200.000
Cassa di risparmio di Spoleto	763	76.300.000
Cassa di risparmio di Orvieto	621	62.100.000
Cassa di risparmio di Narni .	412	41.200.000
Banca Marscianese di Marsciano	225	22.500.000
Banca popolare di Spoleto - Spoleto	600	60.000.000
Banco di Perugia - Perugia . .	500	50.000.000
	33.073	3.307.300.000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10476)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede a Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede a Udine, approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1958, e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 14 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo e del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede a Udine, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni) e poi aumentato a lire 3.220.000.000 (tremiliardiduecentoventimilioni) è composto di quote di partecipazioni nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 3, secondo comma: « Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.800.000.000 dello Stato;
L. 110.000.000 della Banca cattolica del Veneto;
L. 100.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;
L. 80.000.000 della Banca del Friuli;
L. 25.000.000 della Banca commerciale italiana;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa udinese;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa di Pordenone;
L. 10.000.000 della Cassa depositi e prestiti « S. Giuseppe » di Pordenone;
L. 10.000.000 della Banca popolare cooperativa di Gemona;
L. 10.000.000 della Banca di Spilimbergo « A. Tamai & C. » - Spilimbergo;
L. 5.000.000 della Banca popolare di Cividale;
L. 5.000.000 della Banca carnica S.p.a. di Tolmezzo;
L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Latisana;
L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Codroipo;
L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazioni;
L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;
L. 5.000.000 dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10477)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, numero 576 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1967, con il quale è stato provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 1967-1969;

Considerato che, a seguito del decesso del prof. Roberto Bracco, occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di membro del Consiglio di amministrazione predetto;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Pietro Carlo Viglio è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali in sostituzione del professore Roberto Bracco, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1967
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 50

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede a Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 27 maggio 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5 e 8 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede a Venezia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede a Venezia.

Art. 5, primo e secondo comma

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 3.294.500.000 (tremiliardiduecentonovantaquattromilionicinquecentomila) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna.

Detto fondo è ripartito come segue:

L. 594.500.000 dello Stato;
L. 900.000.000 dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie;
L. 900.000.000 della Banca cattolica del Veneto;
L. 270.000.000 della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;
L. 198.000.000 della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;
L. 99.000.000 della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
L. 99.000.000 della Cassa di risparmio di Trieste;
L. 90.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;
L. 90.000.000 della Cassa di risparmio di Venezia;
L. 18.000.000 della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
L. 18.000.000 della Cassa di risparmio di Gorizia;
L. 18.000.000 della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Art. 8, ultimo comma (nuovo comma da aggiungere)

L'Istituto può acquistare, anche mediante l'acquisto dell'intero pacchetto azionario di società esclusivamente immobiliari, beni immobili per uso dei propri uffici. Può inoltre acquistare beni, anche immobili, in sede di esecuzione e venderli per la realizzazione dei propri crediti.

Visto: *Il Ministro per il tesoro:* COLOMBO

(10479)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonchè di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita:

Tar. « ir », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tar. « it », relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tar. « im », relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni da stipularsi senza visita medica;

condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurati;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità;

condizioni particolari di polizza per l'anticipato pagamento, in caso d'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10121)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto, l'atto in data 6 agosto 1966, n. 73/1995, con il quale l'Amministrazione provinciale di Trento ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali della strada comunale « dei Fiorentini » della lunghezza di km. 9+589, dalla località Prà Bertoldo, al confine della provincia di Vicenza, sino alla strada statale numero 350 in località Passo del Sommo;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 giugno 1967, n. 937, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « dei Fiorentini » dalla località Prà Bertoldo, al confine della provincia di Vicenza, sino alla strada statale n. 350 in località Passo del Sommo, della lunghezza di km. 9+589.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12856 del 27 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1967, registro n. 16, foglio n. 69, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal signor Redini Guido, avverso il mancato riconoscimento del diritto di riscatto dei servizi prestati presso il Ministero delle finanze — Ufficio tecnico erariale di Lucca — dal 19 luglio 1940 al 31 gennaio 1942, e presso il Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Compartimento di Genova, dal 1° dicembre 1928 al 22 novembre 1933.

(10379)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 646.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10398)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 757.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10399)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10397)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.151.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10400)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Grimacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.209.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10401)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.517.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10402)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1967, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.735.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10403)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.740.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10358)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.018.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10359)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.990.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10360)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.856.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10361)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.484.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10362)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.441.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10363)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.795.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10364)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10365)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.083.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10366)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.368.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10367)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.326.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10368)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.696.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10370)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.245.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10369)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.703.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10371)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.719.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10372)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.180.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10373)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.014.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10374)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.149.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10375)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1967, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.995.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10376)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ernesto Bani nato a Pisa il 6 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pisa il 26 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

La dott.ssa Nunzia Boccone nata a Carloforte (Cagliari) l'11 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie conseguito presso l'Università di Cagliari.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(10382)

La dott.ssa Anna Maria Forte nata a Catanzaro il 19 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Padova il 26 febbraio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dott.ssa Maria Teresa Martini nata a Perugia il 12 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 16 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10383)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dott.ssa Concetta Malannino nata a Caltanissetta il 29 settembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie rilasciatole dall'Università di Messina il 12 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(10384)

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Q. Sella » di Biella, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli n. 27810 del 4 agosto 1967 l'Istituto tecnico industriale « Q. Sella » di Biella, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un appartamento sito in Biella, via Cova, 1, del valore di L. 5.500.000 disposta in suo favore dal sig. Roberto Borsetti al fine di istituire una borsa di studio intestata al padre « Giacomo Borsetti ».

(10385)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1967, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 234, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 16 aprile 1966 dall'applicato del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Nannetti Vittorio, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 163646 del 22 ottobre 1965 con il quale è stata respinta la richiesta di corresponsione dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, in conformità del parere del Consiglio di Stato.

(10448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,70	622,60	622,65	622,605	622,55	—	622,60	622,605	622,65	622,64
$ Can.	579,48	579,85	580 —	579,90	579,80	—	580 —	579,90	579,40	579,40
Fr. Sv.	143,43	143,39	143,44	143,39	143,40	—	143,375	143,39	143,41	143,40
Kr. D.	89,86	89,84	89,90	89,855	89,85	—	89,86	89,855	89,86	89,86
Kr. N.	87,06	87,05	87,10	87,055	87,07	—	87,06	87,055	87,05	87,05
Kr. Sv.	120,58	120,54	120,55	120,54	120,60	—	120,55	120,54	120,56	120,565
Fol.	173,19	173,18	173,20	173,18	173,15	—	173,185	173,18	173,20	173,19
Fr. B	12,54	12,545	12,55	12,5475	12,5450	—	12,546	12,5475	12,55	12,549
Franco francese	127 —	126,98	126,9650	126,99	127 —	—	126,985	126,99	127 —	127 —
Lst.	1733,35	1733,25	1733,30	1733,30	1733,25	—	1733,35	1733,30	1733,40	1733,38
Dm. occ.	155,55	755,50	155,55	155,52	155,50	—	155,49	155,52	155,53	155,52
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,12	24,12	24,10	—	24,1225	24,12	24.12	24,1225
Escudo Port.	21,62	21,62	21,6150	21,635	21,60	—	21,605	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3950	10,39	10,40	—	10,388	10,39	10,40	10,40

Media dei titoli dell'11 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	105,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,602
1 Dollaro canadese	579,95
1 Franco svizzero	143,382
1 Corona danese	89,857
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,545
1 Fiorino olandese	173,182

1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,987
1 Lira sterlina	1733,325
1 Marco germanico	155,505
1 Scellino austriaco	24,121
1 Escudo Port.	21,62
1 Peseta Sp.	10,389

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 Mod. 243 D.P. — Data: 18 settembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Napoli — Intestazione: Ente comunale di assistenza di Roccarainola (Napoli) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 Mod. 241 D.P — Data: 16 giugno 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ragusa — Intestazione: Cannizzo Gregoria — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 112.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 Mod. 241 D.P. — Data: 10 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Crescimanno Cristina, nata a S. Margherita Belice il 7 agosto 1891 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545 Mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Di Stefano Veronica, nata a Napoli il 9 agosto 1927 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 settembre 1967

(9811) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Cappiello Antonio, dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, avverso la deliberazione del predetto Ente in data 8 maggio 1964, n. 378, e la relativa nota ministeriale di approvazione n. 505251 del 12 settembre 1964, nonchè contro tutti gli atti preordinati e connessi, per quanto concerne la determinazione della decorrenza della sua promozione alla qualifica di vice capo ragioniere aggiunto e del posto attribuitogli nell'ordine di ruolo.

(10310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1967, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1968 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 e il 7 luglio 1967, registro n 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di quindici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;

n. 3 borse di studio per le materie chimiche;

n. 6 borse di studio per le materie fisiche;

n. 1 borsa di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;

n. 2 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1968; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4, e dei documenti di cui al successivo art. 12 del predetto bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami, nonchè la data di conseguimento della licenza medesima;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti e l'elenco di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti e titoli, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre Amministrazioni ed Enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio deve essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa Commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1968.

Art 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I certificati e titoli di cui al precedente art. 7, saranno restituiti dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1967
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 312.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità. - Viale Regina Elena, 299
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche;

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . . .

(9893)

Concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 1º luglio 1967, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1968 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1º luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, e il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di indire, separatamente, entro la fine del corrente anno, un concorso per l'assegnazione di 12 borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea, al fine di consentire la partecipazione, allo stesso concorso, di un maggior numero di candidati, e quindi ottenere una migliore selezione dei candidati medesimi;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 10 borse di studio per le materie biologiche;

n. 14 borse di studio per le materie chimiche;

n. 10 borse di studio per le materie biochimiche;

n. 10 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;

n. 4 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;

n. 4 borse di studio per le materie veterinarie;

n. 4 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria;

n. 2 borse di studio per le materie di elettronica sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1968; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurasi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve *curriculum vitae ed studiorum*;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti e l'elenco di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti e titoli, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di sampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre Amministrazioni ed Enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa Commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1968.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su pescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I certificati e titoli di cui al precedente art. 7 saranno restituiti dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1967
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 310

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . .) il . . . . . e residente in . . (prov. di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data (firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .
. . . . . .

(9896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non puo essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine, lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parte di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali

titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza e la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato su carta bollata da L. 400, dal Comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire al posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1967, *Registro n.* 63, *foglio n.* 361.

(9744)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 luglio 1967, n. 187, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi, alle ore 8,30 dei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 1967.

(9704)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.